

NOTAIO Dott. ROBERTO MILANO
VIA GARIBALDI N. 45
Tel. 0142/456397 - Fax 0142/74272
15033 CASALE MONFERRATO (AL)

Repertorio n. 105499

Raccolta n. 15884

Verbale di assemblea

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventuno, il giorno trenta del mese di settem-
bre alle ore diciotto e minuti cinquanta

===== 30 settembre 2021 ore 18,50 =====

In Casale Monferrato, nel mio studio in via Garibaldi n. 45.

Dinanzi a me Dottor Roberto Milano, Notaio in Casale Monfer-
rato, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riu-
niti di Novara, Vercelli e Casale Monferrato,

===== è presente la Signora =====

- LESCA LUISELLA nata a Casale Monferrato il 14 giugno 1954,
domiciliata a Camagna Monferrato, via Sotto Orti n. 21, codi-
ce fiscale LSC LLL 54H54 B885M.

Detta Signora, della identità personale della quale io Nota-
io sono certo,

===== premesso =====

- che con verbale di assemblea ordinaria dell'Associazione

in oggetto dell'1 settembre 2021 è stato deliberato di ammet-

tere a far parte dell'Associazione stessa, oltre alle Signo-

ra Lesca Luisella e Arecco Tecla già associate, i Signori

Berzero Agnese, Chiesa Sergio Angelo, Gamberini Lorenza, Le-

sca Milena, Milani Elia;

- che l'associazione si trova transitoriamente senza Consi-

glio Direttivo e conseguentemente è necessaria la nomina di

REGISTRATO
A CASALE MONFERRATO

il 1° ottobre 2021

ATTI

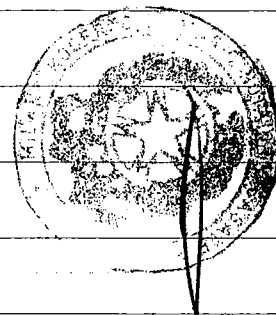
N. 2743

SERIE 1T

Euro 200,00

DIRETTORE

F.TO NEGRI



	un nuovo Consiglio Direttivo, =====	
	===== ciò premesso, =====	
	richiede la mia assistenza per la redazione del verbale dell'assemblea della Associazione "I.T.A. International Training Association", siglabile "I.T.A.", con sede in Casale Monferrato, via Canina n. 13, duratura sino al 31 dicembre 2050, codice fiscale 82080010067, costituita con atto a mio rogito in data 2 dicembre 2005 n. 82347/4717 di rep., registrato a Casale Monferrato il 21 dicembre 2005 al n. 1076 Serie 1T, riunitasi oggi in questo luogo ed a quest'ora, per deliberare sul seguente =====	
	===== Ordine del giorno =====	
	- Nomina di un nuovo Consiglio Direttivo =====	
	- Adozione di un nuovo statuto. =====	
	Aderendo alla richiesta fattami do atto di quanto segue. =====	
	Assume la Presidenza, per designazione degli Associati, la comparente Signora Lesca Luisella, la quale sul primo punto all'ordine del giorno, fa presente la necessità della nomina di un nuovo Consiglio Direttivo. Il Presidente, constatata la presenza, in proprio o per delega, di tutti gli associati, invita l'assemblea a deliberare. =====	
	Udito l'esposto del Presidente l'assemblea, all'unanimità, =====	
	===== delibera =====	
	a) di affidare l'amministrazione dell'Associazione ad un Consiglio Direttivo composto di tre membri, con tutti i poteri	

di ordinaria e straordinaria amministrazione; =====

b) di nominare a comporre il Consiglio Direttivo, fino al 30

settembre 2024, i Signori: =====

- LESCA LUISELLA nata a Casale Monferrato il 14 giugno 1954,

domiciliata a Camagna Monferrato, via Sotto Orti n. 21, codi-

ce fiscale LSC LLL 54H54 B885M; =====

- BERZERO AGNESE nata a Casale Monferrato il 19 settembre

1997, residente a Mortara, via Sant'Albino Alcuino n. 7, co-

dice fiscale BRZ GNS 97P59 B885A; =====

- GAMBERINI LORENZA nata a Milano il 3 novembre 1965, domici-

liata a Milano, via dei Benedettini n. 24, codice fiscale

GMB LNZ 65S43 F205T. =====

Alla carica di Presidente del Consiglio Direttivo è nominata

la Signora Lesca Luisella. =====

Sul secondo punto all'ordine del giorno il Presidente, aven-

do constatato che: =====

- del Consiglio Direttivo, oltre ad essa Presidente, sono

presenti tutti i membri; =====

- gli amministratori sopra indicati sono presenti altresì co-

me associati; =====

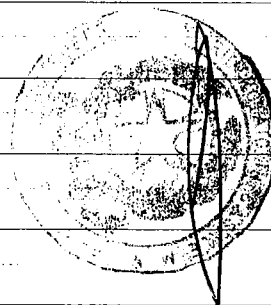
- che sono pure presenti gli altri Associati Signori Lesca

Milena e Milani Elia; =====

- l'Associata Signora Lesca Milena è pure presente quale de-

legata dell'Associata Signora Arecco Tecla; =====

- l'Associato Signor Milani Elia è pure presente quale dele-



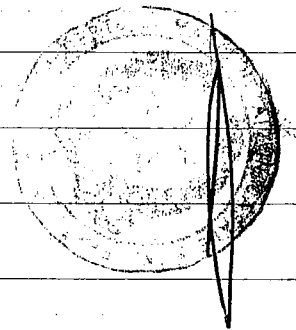
le norme del codice del terzo settore, un intero nuovo testo
dello statuto dell'Associazione, statuto composto da numero
19 (diciannove) articoli che, approvato articolo per artico-
lo e nel suo complesso, si allega al presente verbale sotto
la lettera "A", per farne parte integrante e sostanziale ===
Il Presidente dimette l'assemblea alle ore diciannove e minu-
ti quindici.

Richiesto, io Notaio ho ricevuto il presente atto e del mede-
simo ho dato lettura alla comparente la quale, approvandolo
e confermandolo, lo sottoscrive con me Notaio, omessa la let-
tura dell'allegato per espressa dispensa fattami dalla compa-
rente medesima. =====

Consta il presente atto di due fogli in parte dattiloscritto
da persona di mia fiducia ed in parte scritto da me notaio
su pagine quattro e fin qui della quinta. =====

F.to Luisella Lesca =====

F.to Roberto Milano Notaio L.T. =====



[illegible]

Allegato "A" al n. 105499/15884 di rep. =====

===== STATUTO =====

===== dell'Associazione =====

"I.T.A. International Training Association APS" (o anche, in
forma breve, "I.T.A. APS"). =====

===== Art. 1 =====

===== Costituzione, denominazione, e durata =====

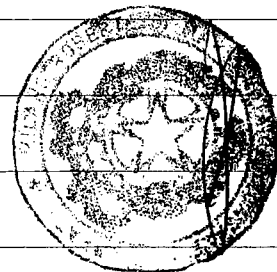
1) E' costituita, conformemente alla Carta Costituzionale,
al Codice Civile, al Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio
2017 (di seguito "Codice del Terzo Settore") e successive
modifiche e integrazioni, l'associazione di promozione
sociale denominata "I.T.A. International Training
Association APS" (o anche, in forma breve, "I.T.A. APS").
L'indicazione dell'acronimo "APS" nella denominazione è
subordinata alla condizione di cui all'articolo 19, comma 2,
del presente Statuto. =====

2) La durata dell'associazione non è predeterminata. In caso
di scioglimento si applica l'articolo 18 del presente
statuto. =====

===== Art. 2 =====

===== Scopi e finalità =====

1) L'associazione è apartitica, aconfessionale, a struttura
democratica, costituita per il perseguimento, senza scopo di
lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità
sociale in favore dei propri associati, di loro familiari o



	di terzi, mediante lo svolgimento delle seguenti attività di	
	interesse generale, incluse nell'elenco di cui all'articolo	
	5 del D. Lgs. 117/2017: =====	
	a) educazione, istruzione e formazione professionale, nonché	
	attività culturali di interesse sociale con finalità	
	educativa (art. 5, comma 1, lettera d) D. Lgs. 117/2017); ====	
	b) organizzazione e gestione di attività culturali o	
	ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche	
	editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della	
	pratica del volontariato e delle attività di interesse	
	generale di cui all'articolo 5, comma 1, lett. d), f), k),	
	v) ,w) del D. Lgs. 117/2017 (art. 5, comma 1, lettera i) D.	
	Lgs. 117/2017); =====	
	c) formazione universitaria e post-universitaria (art. 5,	
	comma 1, lettera g) D. Lgs. 117/2017); =====	
	d) organizzazione e gestione di attività turistiche di	
	interesse sociale, culturale o religioso (art. 5, comma 1,	
	lettera k) D. Lgs. 117/2017). =====	
	e) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione	
	della dispersione scolastica e al successo scolastico e	
	formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto	
	della povertà educativa (art. 5, comma 1, lettera l) D. Lgs.	
	117/2017); =====	
	f) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento	
	nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui	

all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante

revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di

cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6

giugno 2016, n. 106 (art. 5, comma 1, lettera p) D. Lgs.

117/2017); =====

g) integrazione sociale dei migranti (art. 5, comma 1,

lettera r) D. Lgs. 117/2017); =====

h) organizzazione e gestione di attività sportive

dilettantistiche (art. 5, comma 1, lettera t) D. Lgs.

117/2017). =====

2) L'associazione, in attuazione delle lettere da a) a h)

del comma 1, potrà svolgere le seguenti attività: =====

- offrire formazione per lo sviluppo delle competenze del

personale del comparto scuola e più specificatamente in

ambiti, sia trasversali che specifici, tra cui: =====

i) didattica delle singole discipline previste dagli

ordinamenti; =====

ii) inclusione scolastica e sociale; =====

iii) gestione della classe e problematiche relazionali; =====

iv) sviluppo della cultura digitale ed educazione ai media; =

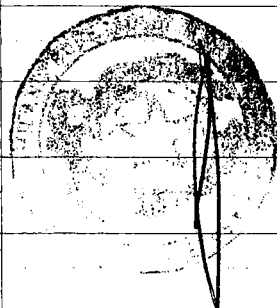
v) dialogo interculturale ed interreligioso. =====

- promuovere e favorire iniziative formative e sociali

dirette ed indirette di orientamento, qualificazione,

riqualificazione, aggiornamento e formazione professionale,

iniziative tecnologiche e linguistiche; =====

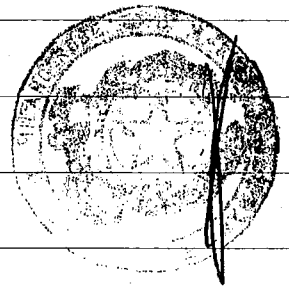


	- realizzare e divulgare nuove tecniche e metodi di studio e	
	di insegnamento; =====	
	- favorire lo sviluppo di scambi culturali e linguistici per	
	promuovere l'interculturalità; =====	
	- organizzare manifestazioni, conferenze, convegni, corsi,	
	soggiorni culturali; =====	
	- promuovere, attuare e contribuire allo sviluppo ed alla	
	formazione culturale, sociale e professionale; =====	
	- essere parte attiva nella promozione di iniziative sociali	
	anche a sostegno di persone e giovani non abbienti	
	attraverso, anche, ma non solo, l'assegnazione di borse di	
	studio e forme di assistenza, volte a favorirne l'ingresso	
	nelle iniziative di formazione e qualificazione	
	professionale. =====	
	Per il conseguimento e la pratica realizzazione degli scopi	
	statutari, è prevista l'emanazione di vari enti e/o centri	
	culturali operativi e/o sezioni autonome dislocati sul	
	territorio nazionale ed internazionale, al fine di	
	organizzare corsi liberi, autorizzati, riconosciuti o di	
	qualifica nel settore della formazione professionale,	
	commerciale, linguistica, tecnica, di recupero. =====	
	Ogni centro operativo o sezione autonoma, appositamente	
	costituito o che si avvale di o collabora con strutture	
	autonome già presenti sul territorio, avrà una gestione	
	autonoma ed autosufficiente, sia in termini giuridici che	

amministrativi e contabili, con le sole limitazioni imposte dal rispetto dello statuto e delle leggi vigenti. =====

3) Per la realizzazione delle proprie attività, l'associazione si avvarrà in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore e fermo restando l'obbligo di iscrivere in un apposito registro i volontari che prestino la loro attività in maniera non occasionale. L'associazione potrà, tuttavia, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore. Resta fermo che la qualifica di volontario è incompatibile con quella di lavoratore subordinato o autonomo. L'associazione assicura i volontari di cui si avvale contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi. Tale copertura assicurativa costituisce elemento essenziale delle convenzioni tra l'Associazione e le amministrazioni pubbliche. =====

4) Le attività di interesse generale di cui al comma 1, sono svolte senza scopo di lucro in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi. =====



	5) L'associazione potrà esercitare anche attività diverse	
	rispetto a quelle indicate al comma 1 e 2, purché	
	strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse	
	generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.	
	Lgs. n. 117/2017, tenendo conto dell'insieme delle risorse,	
	anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in	
	rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e	
	gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale. A	
	titolo esemplificativo, ma non esaustivo, potrà svolgere	
	attività di somministrazione di alimenti e bevande in	
	occasione di manifestazioni ed eventi, iniziative	
	promozionali e altre attività di carattere commerciale in	
	via meramente strumentale, secondaria ed accessoria rispetto	
	all'attività istituzionale. =====	
	===== Art. 3 =====	
	===== Sede =====	
	1) L'associazione ha sede legale in Casale Monferrato, Via	
	Canina n. 13. =====	
	2) Il Consiglio Direttivo ha facoltà di istituire e	
	sopprimere ovunque, in Italia ed all'estero, sedi o unità	
	locali operative, nonché di trasferire la sede sociale	
	nell'ambito del comune di Casale Monferrato. Il	
	trasferimento della sede legale non comporta modifica	
	statutaria e potrà essere deliberato con verbale di	
	assemblea ordinaria. =====	

===== Art. 4 =====

===== Raccolta fondi =====

1) L'associazione potrà svolgere attività di raccolta fondi, ai sensi dell'articolo 7 del D. Lgs. n. 117/2017, anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico. =====

===== Art. 5 =====

===== Patrimonio e risorse economiche =====

1) Il patrimonio dell'associazione, durante la vita della stessa è indivisibile, ed è costituito da: =====

- beni mobili ed immobili che perverranno all'associazione a qualsiasi titolo; =====

- eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all'associazione; =====

- eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio. =====

2) L'associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da: =====

- quote associative; =====

- contributi di enti pubblici o privati; =====

- contributi volontari di privati, soci o non soci; =====



	- proventi per cessioni di beni e prestazioni di servizi a	
	soci, associati, partecipanti e a terzi; =====	
	- rendite patrimoniali; =====	
	- proventi da raccolta fondi (ex art. 7 D. Lgs. n. 117/2017);	
	- entrate da attività diverse rispetto a quelle di interesse	
	generale (ex art. 6 D. Lgs. n. 117/2017); =====	
	- ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo	
	sociale, che sia compatibile con le finalità	
	dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del	
	Codice del Terzo Settore. =====	
	3) L'esercizio sociale dell'associazione ha inizio e termine	
	rispettivamente il giorno 1 (uno) gennaio ed il 31	
	(trentuno) dicembre di ogni anno. =====	
	Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige	
	il bilancio di esercizio e lo sottopone per l'approvazione	
	all'Assemblea dei soci nei termini di cui all'articolo 12,	
	comma 3. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede	
	dell'associazione, almeno quindici giorni prima	
	dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.	
	Qualora particolari esigenze lo richiedano, il bilancio	
	potrà essere approvato entro il mese di giugno e comunque	
	secondo i termini e le condizioni previste dalla legge. =====	
	4) Il patrimonio dell'associazione, di cui al comma 1 del	
	presente articolo, comprensivo delle risorse economiche di	
	cui al comma 2, è utilizzato per lo svolgimento	

dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo

perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di

utilità sociale. =====

5) Ai fini di cui al comma 4, è vietata la distribuzione,

anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e

riserve comunque denominate a fondatori, associati,

lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri

componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o

di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del

rapporto associativo. =====

===== Art. 6 =====

===== Soci =====

1) Ai sensi dell'articolo 35 del D. Lgs. 117/2017 possono

far parte dell'associazione tutte le persone fisiche che

condividono gli scopi e le finalità dell'associazione di cui

all'articolo 2, e che si impegnano alla loro realizzazione

in favore degli associati, dei loro familiari o di terzi,

avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato

degli associati. =====

2) L'associazione può essere offerta altresì ad altre

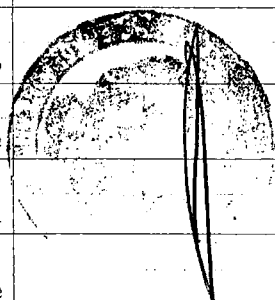
associazioni di promozione sociale, ad altri enti del Terzo

settore o senza scopo di lucro che siano interessati alla

realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano

lo spirito e gli ideali. Nelle assemblee l'organizzazione

affiliata conterà come un singolo socio. I soci delle



	organizzazioni aderenti potranno iscriversi a titolo	
	individuale godendo di tutti i diritti degli associati. =====	
	3) L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato,	
	fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 7. =====	
	===== Art. 7 =====	
	===== Criteri di ammissione ed esclusione =====	
	1) L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a	
	criteri non discriminatori, coerenti con le finalità	
	perseguite e l'attività o le attività d'interesse generale	
	svolte. Viene deliberata dal Consiglio Direttivo, ed è	
	subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta	
	da parte dell'interessato o del legale rappresentante	
	dell'interessato in caso di persone giuridiche, con la quale	
	egli si impegna a rispettare lo Statuto, ad osservare gli	
	eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli	
	Organi dell'associazione. =====	
	2) Avverso l'eventuale reiezione dell'istanza, che deve	
	essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 60	
	(sessanta) giorni, è ammesso ricorso all'assemblea dei soci. =	
	Il ricorso all'assemblea dei soci è ammesso entro 60	
	(sessanta) giorni dalla comunicazione della deliberazione di	
	rigetto. =====	
	3) Il Consiglio Direttivo comunica l'ammissione agli	
	interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel	
	libro soci. La qualità di socio è intrasmissibile. =====	

4) I soci sono tenuti al pagamento di una quota associativa annua, entro il 31 (trentuno) marzo di ogni anno, ovvero entro la data successiva stabilita con delibera del Consiglio Direttivo, il cui importo viene annualmente stabilito dall'assemblea dei soci. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile in nessun caso, e quindi neppure in caso di scioglimento dell'associazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'associazione. =====

5) In nessun caso, nemmeno in caso di scioglimento dell'associazione, né in caso di morte, di recesso o di esclusione dall'associazione, può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato al fondo di dotazione. Il versamento non crea diritti di partecipazione e non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi. =====

6) La qualità di socio si perde: =====
- per recesso, che deve essere comunicato per iscritto all'associazione; =====

- per esclusione, conseguente a comportamento contrastante con gli scopi dell'associazione; =====

- per morosità rispetto al mancato pagamento della quota associativa annuale, trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla scadenza del termine fissato per il versamento dall'Organo amministrativo. =====

7) L'esclusione o la decadenza dei soci è deliberata



dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica. =====

8) La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'associazione, sia all'esterno per designazione o delega. =====

===== Art. 8 =====

===== Diritti e Doveri dei soci =====

1) Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'associazione ed alla sua attività. =====

2) In modo particolare, i soci hanno diritto: =====

- di partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'associazione; =====

- di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi; =====

- di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto; =====

- di consultare i libri sociali presso la sede

dell'associazione, attraverso richiesta motivata al

Presidente da inoltrarsi per iscritto, a mezzo raccomandata

o a mezzo di posta elettronica certificata. Il Consiglio

Direttivo, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della

richiesta, comunicherà al socio la data per la seduta di

indagine, da fissarsi entro i successivi 15 (quindici)

giorni. Il socio richiedente dovrà sottoscrivere un impegno

alla riservatezza, con espresso divieto di divulgazione o di

utilizzo delle informazioni fornite. =====

3) I soci sono obbligati: =====

- all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle

deliberazioni assunte dagli organi sociali; =====

- a mantenere sempre un comportamento degno e rispettoso nei

confronti dell'associazione; =====

- al pagamento nei termini stabiliti dall'Organo

amministrativo della quota associativa, qualora annualmente

stabilita dall'assemblea dei soci. =====

===== Art. 9 =====

===== Risorse =====

1) L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o

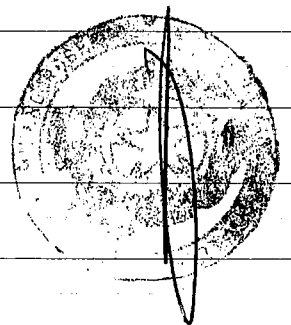
avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra

natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo

quanto disposto dall'articolo 17 comma 5 del D. Lgs.

117/2017, solo quando ciò sia necessario ai fini dello

svolgimento dell'attività di interesse generale e al



	perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei	
	lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore	
	al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque	
	per cento del numero degli associati. =====	
	===== Art. 10 =====	
	===== Organi dell'Associazione =====	
	Sono Organi dell'associazione: =====	
	- L'Assemblea dei soci; =====	
	- Il Consiglio direttivo; =====	
	- Il Presidente; =====	
	- l'Organo di controllo (se previsto); =====	
	- il soggetto incaricato della revisione legale dei conti	
	(se previsto). =====	
	===== Art. 11 =====	
	===== Assemblea dei Soci =====	
	1) L'Assemblea dei Soci, organo sovrano dell'associazione,	
	regola l'attività della stessa ed è composta da tutti i	
	soci. =====	
	2) Hanno diritto di intervenire in assemblea tutti gli	
	associati iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci, in	
	regola con il pagamento della quota associativa annuale e	
	che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti	
	disciplinari. =====	
	3) Ciascun associato dispone di un solo voto e può farsi	
	rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso	

delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione.

Ciascun associato potrà essere portatore di una sola delega. =

4) Gli associati possono intervenire in assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica/telematica. =====

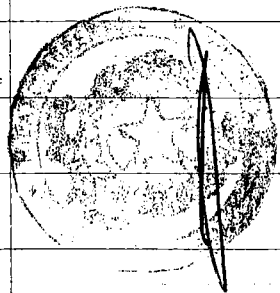
In tal caso devono essere rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare, è necessario che: =====

- sia consentito al presidente dell'assemblea accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; =====

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; =====

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno; =====

- vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura dell'associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire (piattaforme digitali o altri strumenti informatici). Il presidente ed il segretario dell'assemblea potranno trovarsi anche in luoghi fisici diversi. Spetta al presidente dell'assemblea il compito di



	identificare chi vi partecipa (utilizzando la modalità di	
	identificazione che appaia la più diligente e coerente	
	possibile, alla luce della specificità del singolo contesto)	
	e di riferirne al segretario, per la verbalizzazione. =====	
	5) L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio	
	Direttivo o da altro socio appositamente eletto in sede	
	assembleare. In caso di necessità l'Assemblea può eleggere	
	un segretario. =====	
	6) L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente.	
	Inoltre deve essere convocata quando il Consiglio Direttivo	
	ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta	
	motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi	
	diritto di voto. =====	
	7) La convocazione dell'Assemblea è inoltrata per iscritto,	
	anche in forma elettronica/telematica con comprovata	
	ricezione, con almeno 10 (dieci) giorni di anticipo e deve	
	contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario	
	della prima convocazione e della seconda convocazione.	
	Quest'ultima deve avere luogo in data diversa dalla prima. ==	
	8) In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto	
	dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze	
	cui partecipano di persona o per delega tutti i soci. =====	
	9) Le delibere assunte dall'Assemblea vincolano tutti i soci	
	anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le	
	deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale	

redatto da un componente dell'Assemblea appositamente

nominato e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente. =====

10) L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. =====

E' straordinaria l'Assemblea convocata per la modifica dello

Statuto, per la trasformazione, fusione o scissione oppure

per lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti

gli altri casi. =====

===== Art. 12 =====

===== Assembleia ordinaria dei Soci =====

1) L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è

presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di

voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli

associati intervenuti o rappresentati. Nelle deliberazioni

di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la

loro responsabilità, gli amministratori non votano. =====

2) Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono valide

quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati

presenti o rappresentati. =====

3) L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una

volta l'anno per l'approvazione del bilancio entro 4

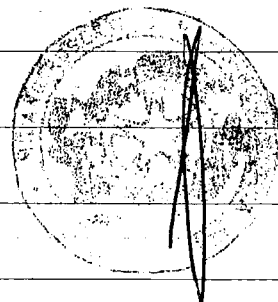
(quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario o

entro il maggior termine di 6 (sei) mesi, qualora comprovate

esigenze lo richiedano, sempre secondo le condizioni

previste dalla legge. Sono ammesse deroghe in casi

eccezionali previsti dalla Legge. =====



	4) L'Assemblea ordinaria: =====	
	- approva il bilancio di esercizio e tutti i documenti che	
	lo compongono; =====	
	- discute ed approva i programmi di attività; =====	
	- approva l'ammontare delle quote sociali annue, su proposta	
	del Consiglio Direttivo; =====	
	- elegge tra i soci i componenti del Consiglio Direttivo	
	approvandone preventivamente il numero e li revoca; =====	
	- elegge tra i soci il Presidente; =====	
	- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato	
	della revisione legale dei conti o l'organo di controllo; =====	
	- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi	
	sociali e promuove azione di responsabilità nei loro	
	confronti; =====	
	- delibera sull'esclusione degli associati; =====	
	- individua le attività diverse, secondarie e strumentali,	
	di cui all'articolo 2, comma 5; =====	
	- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari; =====	
	- approva l'eventuale regolamento di esecuzione dello	
	statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più	
	specifici; =====	
	- ratifica i provvedimenti di competenza dell'Assemblea	
	adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza,	
	compresa la sostituzione dei componenti del Consiglio	
	Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal	

Consiglio Direttivo; =====

- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge,
dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza. ==

5) Le deliberazioni assembleari devono essere rese note agli
associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e
deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio
direttivo. =====

===== Art. 13 =====

===== Assemblea straordinaria dei Soci =====

1) La convocazione e lo svolgimento dell'Assemblea
straordinaria si effettua con le modalità previste
dall'articolo 11 e 12 comma 5. =====

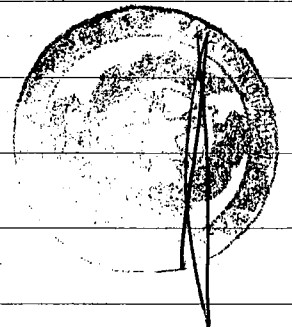
2) Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la
devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di
almeno 3/4 (tre quarti) dei soci. =====

3) L'Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali
modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto, la
trasformazione, fusione o scissione dell'associazione con la
presenza, in proprio o per delega, di $\frac{3}{4}$ (tre quarti) dei
soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti. =

===== Art. 14 =====

===== Consiglio Direttivo =====

1) Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre
sino a un massimo di sette consiglieri scelti tra i soci,
compreso il Presidente, i quali durano in carica tre anni e



sono rieleggibili fino a un massimo di due mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del Consiglio Direttivo: in questo caso l'Assemblea può rieleggere i componenti uscenti. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate. =====

2) L'Assemblea che procede all'elezione, determina preliminarmente il numero di Consiglieri in seno all'eligendo Consiglio Direttivo. =====

3) Gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente. =====

4) Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Vicepresidente. =====

5) Il potere di rappresentanza attribuito al Consiglio Direttivo è generale. Possono essere poste limitazioni al potere di rappresentanza dei consiglieri ai sensi dell'articolo 26, comma 7, del Codice del Terzo Settore, da comunicarsi al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono

opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico

Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne

erano a conoscenza. =====

6) In caso di morte, dimissioni o esclusione di consiglieri

prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo

provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non

eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva

assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato

del Consiglio Direttivo. In caso di mancanza od esaurimento

dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità,

l'assemblea provvede alla surroga mediante elezione. Il

Consiglio Direttivo così ricostituito dura in carica fino a

scadenza naturale del proprio mandato. =====

7) Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del

Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione

al rinnovo dell'intero organo. =====

8) Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo

gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese

effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo

svolgimento degli incarichi e delle attività per conto

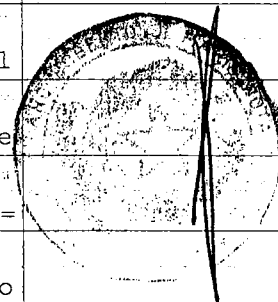
dell'associazione, entro il massimo stabilito dall'Assemblea

dei soci. =====

9) Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea

della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni

dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la



	gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, fatti	
	salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono	
	all'Assemblea. In particolare esso svolge le seguenti	
	attività: =====	
	- attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea; =====	
	- redige e presenta all'Assemblea il bilancio e la relazione	
	di missione ai sensi dell'art. 16; =====	
	- delibera sulle domande di nuove adesioni; =====	
	- sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione e	
	decadenza dei soci; =====	
	- sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali	
	annue per gli associati e gli eventuali contributi	
	straordinari; =====	
	- autorizza l'emanazione di vari enti e/o centri culturali	
	operativi e/o sezioni autonome dislocati sul territorio	
	nazionale ed internazionale, al fine di organizzare corsi	
	liberi, autorizzati, riconosciuti o di qualifica nel settore	
	della formazione professionale, commerciale, linguistica,	
	tecnica, di recupero. =====	
	10) Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in	
	caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di	
	quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio	
	Direttivo. =====	
	11) Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni	
	qualvolta venga ritenuto opportuno, e tutte le volte nelle	

quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia

fatta domanda da almeno un terzo dei suoi componenti. =====

12) La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma

elettronica/telematica, con almeno tre giorni di anticipo e

deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e

l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o

di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente

valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del

Consiglio Direttivo. =====

13) Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza

effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio

Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della

maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la

deliberazione si considera non approvata. =====

===== Art. 15 =====

===== Presidente =====

1) Il Presidente è eletto dall'assemblea dei soci. =====

2) Il Presidente ha la rappresentanza legale

dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio; cura

l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;

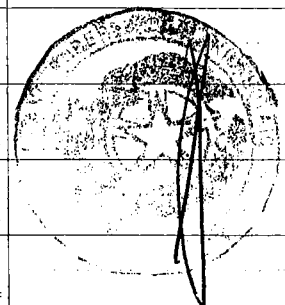
sovrintende a tutte le attività dell'associazione, ha la

facoltà di aprire conti correnti per conto

dell'associazione; conferisce ai soci procura speciale per

la gestione di attività varie, previa approvazione del

Consiglio Direttivo; convoca e presiede il Consiglio



Direttivo, del cui operato è garante di fronte

all'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci. In caso di

assenza o impedimento le sue funzioni spettano al

Vicepresidente. =====

3) Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del

Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari,

convocando contestualmente il Consiglio per la loro

approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono

esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla

prima riunione utile. =====

4) In caso di dimissioni, rinuncia, decadenza, il Consiglio

Direttivo procede per cooptazione, all'interno dei suoi

membri, alla nomina di un nuovo Presidente da confermarsi o

revocarsi ad opera della prima assemblea dei soci. =====

===== Art. 16 =====

== Il bilancio, le scritture contabili ed i libri sociali ==

1) L'associazione redige il bilancio di esercizio formato

dallo stato patrimoniale e dal rendiconto economico e

finanziario, con l'indicazione dei proventi e degli oneri

dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le

poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario

dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità

statutarie. =====

2) Il bilancio deve essere redatto in conformità alla

modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e

delle politiche sociali, sentito il consiglio nazionale del
Terzo settore. =====

3) L'organo di amministrazione documenta il carattere
secondario e strumentale dell'attività diverse di cui
all'articolo 2, comma 5, nella relazione al bilancio o nella
relazione di missione. =====

4) E' obbligatoria la tenuta dei seguenti libri sociali: =====

- libro degli associati o aderenti; =====

- libro delle adunanze e delle deliberazioni delle
assemblee; =====

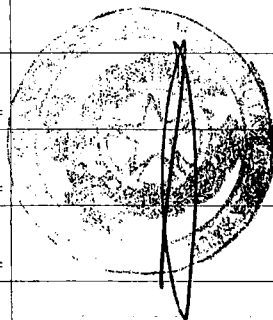
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di
amministrazione, dell'organo di controllo (se eletto) e di
eventuali altri organi sociali. =====

===== Art. 17 =====

===== Organo di controllo e Revisione Legale dei Conti =====

1) Qualora se ne ravvisi la necessità può essere nominato
dall'Assemblea un organo di controllo, anche monocratico, ai
sensi dell'art. 30 D. Lgs. 117/2017. =====

2) L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge
e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta
amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora
applicabili, nonché sull'adequatezza dell'assetto
organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto
funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento



	dei limiti di cui all'articolo 31 del Codice del Terzo	
	Settore, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo	
	di controllo è costituito da revisori legali iscritti	
	nell'apposito registro. =====	
	3) L'organo di controllo esercita inoltre compiti di	
	monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche,	
	solidaristiche e di utilità sociale perseguite	
	dall'associazione, secondo quanto previsto dall'articolo 30	
	del D. Lgs. 117/2017. =====	
	4) I componenti dell'organo di controllo possono in	
	qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti	
	di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere	
	agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni	
	sociali o su determinati affari. =====	
	5) Qualora se ne ravvisi la necessità o sia previsto per	
	legge ai sensi dell'art. 31 D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea	
	nomina il soggetto incaricato della revisione legale dei	
	conti. =====	
	===== Art. 18 =====	
	===== Scioglimento =====	
	1) L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento	
	dell'associazione con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre	
	quarti) dei soci aventi diritto di voto. In caso di	
	scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e	
	determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale	

e la sua devoluzione. =====

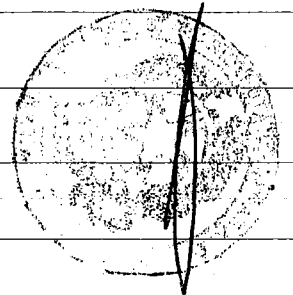
2) In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del D. Lgs. n. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli. =====

===== Art. 19 =====

===== Disposizioni transitorie e norme finali =====

1) Come previsto dall'articolo 101 comma 2, del D. Lgs. 117/2017, fino all'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti dell'iscrizione dell'ente nei Registri delle associazioni di promozione sociale. Il requisito dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo settore, si intende soddisfatto, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, attraverso l'iscrizione dell'associazione nei Registri delle associazioni di promozione sociale. =====

2) L'indicazione dell'acronimo "APS" nella denominazione, non potrà essere spesa nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico,



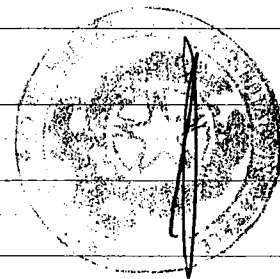
	in assenza di iscrizione nel Registro delle associazioni di	
	promozione sociale o nel Registro Unico Nazionale dell'Ente	
	del Terzo Settore, come previsto dall'articolo 101, comma 3,	
	del D.L. 117/2017. =====	
	3) Poiché la qualificazione giuridica di Ente del Terzo	
	Settore discende, tra l'altro, dall'iscrizione dell'ente nel	
	Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui al Titolo	
	VI del D. Lgs. 117/2017, l'acronimo ETS potrà essere	
	automaticamente inserito nella denominazione sociale	
	dell'ente e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli	
	atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il	
	pubblico per effetto dell'iscrizione dell'ente nel Registro	
	Unico Nazionale del Terzo Settore, senza necessità di	
	modifica alcuna al presente statuto. =====	
	4) L'assunzione della denominazione sociale integrata	
	dall'acronimo ETS "I.T.A. International Training Association	
	APS ETS", è subordinata, quanto all'efficacia,	
	rispettivamente alla decorrenza del termine di cui	
	all'articolo 104 comma 2 del D. Lgs. 117/2017 e	
	all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo	
	Settore. =====	
	5) Al verificarsi delle condizioni sospensive di cui ai	
	commi precedenti, gli amministratori dell'ente potranno	
	provvedere all'integrazione della denominazione sociale ed a	
	tutte le comunicazioni istituzionali del caso, dandone	

adeguata informazione all'assemblea. =====

6) Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal
presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del
Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, successive
modificazioni ed integrazioni e relativi decreti attuativi,
della normativa nazionale e regionale in materia.

F.to Luisella Lesca =====

F.to Roberto Milano Notaio L.T.



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE COMPOSTA DI DICIANNOVE MEZZI FO-
GLI

IN CARTA LIBERA PER GLI USI DI LEGGE

CASALE MONFERRATO, 1 (uno) OTTOBRE 2021 (duemilaventuno).

